

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato "KAIROS"

Art. 1 - Costituzione e Sede

È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "KAIROS", in breve denominabile anche KAIROS. Tale denominazione o la denominazione abbreviata KAIROS (Kairos) ONLUS (Onlus), sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione in forza dell'iscrizione al registro delle Organizzazioni di volontariato aggiunge alla propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di volontariato".

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro, opera prevalentemente nella Regione Lombardia e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate: nei settori

- della filantropia,
- della promozione della responsabilità sociale e civica dei cittadini,
- della coesione sociale,
- del supporto agli enti del terzo settore con competenze specialistiche,

per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale.

L'Associazione denominata "KAIROS" in conformità all'atto di costituzione e agli scopi sociali intende perseguire le seguenti finalità:

AMBITO CULTURALE

- promuovere tra i cittadini una cultura civica ed un impegno civile, valorizzando l'identità e l'appartenenza territoriale;
- accrescere la conoscenza dei problemi del territorio e dei bisogni percepiti dalle persone che lo popolano, per coinvolgere i cittadini e gli enti senza scopo di lucro nell'individuazione di risposte adeguate;
- sensibilizzare potenziali donatori, enti ed istituzioni nella destinazione delle risorse disponibili verso progetti ed iniziative che dotino il territorio di risposte durature ed auto-sostenibili, capaci di generare valore e di imprimere cambiamenti positivi;
- attivare sinergie tra il mondo imprenditoriale e le realtà senza scopo di lucro, nell'ottica della promozione della responsabilità sociale e della prossimità al territorio;
- favorire la conoscenza degli enti del terzo settore che operano sul territorio tra la cittadinanza, le istituzioni, i possibili donatori e filantropi;
- promuovere uno stile di impegno sociale e civile che valorizzi il protagonismo ed il coinvolgimento continuativo dei cittadini, delle istituzioni, dei donatori nel generare cambiamenti significativi per il territorio.

AMBITO FILANTROPICO

- favorire il sostegno economico dei progetti e delle attività degli enti senza scopo di lucro che operano sul territorio, mediante l'impegno di propri volontari, sulla base delle competenze presenti nell'Associazione, nei modi di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: promuovere iniziative di raccolta fondi, organizzare eventi benefici, ricercare donatori privati o aziende che intendono elargire donazioni a fondo perduto, pubblicare riviste, libri, periodici, materiali informativi ecc...;
- suscitare donazioni nei confronti di organizzazioni senza scopo di lucro che intendono dotare il territorio di risorse economiche, finanziarie, immobiliari, strumentali utili a sostenere in modo duraturo le iniziative sociali e benefiche; l'Associazione si propone prioritariamente di sostenere la Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona nell'aumento del proprio patrimonio al fine di dotare il territorio di risorse finanziarie che possano essere moltiplicate nel tempo favorendo la risposta ad importanti bisogni sociali.

AMBITO FORMATIVO

- supportare le organizzazioni senza scopo di lucro nella realizzazione di progetti ed iniziative innovative ed adeguate nella risposta ad importanti bisogni del territorio, mediante l'apporto di competenze specialistiche in ambito sociale, comunicativo, imprenditoriale e professionale in genere da parte dei volontari dell'Associazione;

KAIROS
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Via Livrasco, 7 - 26100 CREMONA
C. Fisc. 93055580190

- sostenere l'iniziativa dei cittadini che intendono mobilitarsi per rispondere a bisogni che non trovano risposta sul territorio, in collaborazione con gli enti che già svolgono attività di promozione e servizio nei confronti del volontariato e dell'associazionismo, apportando competenze professionali espresse dai propri volontari utili alla progettazione, all'avvio ed allo spin-off dell'attività;
- aumentare le competenze delle organizzazioni senza scopo di lucro che operano sul territorio, mediante l'apporto formativo dei propri volontari, per ottimizzare le capacità di lettura dei bisogni del territorio, di progettazione degli interventi sociali, di reperimento delle risorse economiche e finanziarie, di tessitura di rapporti e relazioni tra gli enti, di comunicazione e rendicontazione sociale, di coinvolgimento di tutti gli stakeholders nell'individuazione di risposte efficaci alle necessità del territorio.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):

- organizzazione, promozione e partecipazione a seminari, corsi, incontri pubblici sul territorio;
- promozione di studi e ricerche;
- pubblicazione di riviste, giornali, raccolte, quaderni;
- sviluppo di siti internet, supporti multimediali, gruppi di social network, mailing list per la diffusione delle iniziative promosse dagli enti senza scopo di lucro del territorio;
- patrocinio di interventi o progetti degli enti senza scopo di lucro e presentazione degli stessi a potenziali donatori o ad esponenti del mondo imprenditoriale;
- promozione di iniziative di raccolta fondi;
- organizzare eventi benefici;
- ricerca di donatori privati o di aziende che intendono elargire donazioni a fondo perduto;
- sviluppo e stampa di materiali promozionali per progetti ed iniziative di enti senza scopo di lucro;
- organizzazione di raccolte fondi dirette a sostegno di progetti ed iniziative di enti senza scopo di lucro;
- promozione della costituzione di fondi patrimoniali in favore di Fondazioni territoriali a sostegno di progetti o enti del territorio;
- affiancamento ad organizzazioni senza scopo di lucro per la progettazione e la realizzazione di interventi sociali complessi;

- supporto a cittadini nelle fasi di costituzione, avvio e spin-off di nuove organizzazioni senza scopo di lucro, in collaborazione con gli enti che sul territorio si occupano della promozione del volontariato e dell'associazionismo;
- progettazione ed erogazione di corsi di specializzazione per operatori e volontari di organizzazioni senza scopo di lucro;
- sviluppo e realizzazione di progetti coerenti e funzionali alla realizzazione delle suddette attività.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

L'Associazione opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati e le cariche sono gratuite. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della promozione della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzia reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

Art. 3 - I Soci

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere

espressa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda di ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l'accoglimento o il rifiuto motivato. Trascorsi 90 giorni dal suo ricevimento la domanda si intende accolta.

Il Consiglio Direttivo può nominare 'Soci Onorari' quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa; i 'Soci Onorari' acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all'accettazione della loro nomina.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella persona del legale rappresentante o da un suo delegato. È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il numero dei soci è illimitato.

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 4 – Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi degli associati;
- contributi di privati;



- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e/o finanziamenti Organismi e Istituzioni di livello sovranazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.lgs. 460/97 e successive modificazioni;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5 – Associati

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.

Per singola persona con disabilità il numero degli associati collegati non può essere superiore a tre.

La qualifica di associato ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.

Amici:

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno 1 anno, L'attività istituzionale ed associativa dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti Associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati,

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come Associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come Associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli Associati.

Ad ogni Associato successivamente all'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato.

Tutti gli Associati Soci sono tenuti al pagamento di un'identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo stesso.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo agli Associati in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

Gli Associati hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi della Associazione.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del codice etico, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni volontarie;
- esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti, o se lo stesso non è stato nominato all'Assemblea dei

Soci, che previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente.
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo due);
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi.
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- accedere agli atti e ai registri dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 8 – Organi associativi

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) l'organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 6) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche Associati sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro alle quali possono accedere anche i non Associati.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 c.c.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto, ma è fatta salva per le elezioni alle cariche elettive, la possibilità di procedere previo unanime consenso dei presenti per acclamazione.

Art. 9 – Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo;
- entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo.

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 più uno (un decimo più uno) degli Associati aventi diritto di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati.

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto gli Associati non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati intervenuti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti. Per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati.

Ciascun Associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno degli Associati, su designazione della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni alle cariche elettive.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
- 2) definisce il numero ed elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art.11;
- 3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;
- 5) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il bilancio di esercizio;
- 5bis) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- 6bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 16bis del presente statuto;
- 9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 20.

Previa delibera dell'Assemblea l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di un'eventuale liquidazione, può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'assemblea degli Associati, anche attivare le procedure liquidatorie.

Art. 10 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai consiglieri almeno cinque (5) giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli Associati o eventualmente a terzi, determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati agli Associati con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corredato dal programma di attività ed il conto consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL e delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni e/o gruppi di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti d'iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente statuto, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus, facenti parte dell'unitaria struttura, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per decesso;
- 2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 3) per scadenza del mandato;
- 4) per la perdita della qualifica di Associato dell'Associazione;
- 5) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri in carica, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto, del codice etico e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

In tale ultima fattispecie il suo status rimane sospeso fino a definitivo pronunciamento.

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, non debitamente giustificate.

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Nomina degli avvocati

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 12 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato l'elenco dei Soci e cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e si compone di tre membri. Nel caso in cui l'Associazione gestisca servizi, almeno uno dei revisori dei conti deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non associate all'associazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo, redigendo a tal fine ed in tempo utile parere scritto da portare a conoscenza degli Organi deputati all'approvazione degli stessi.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 14 bis. Organo di revisione legale dei conti

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 16 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori dei conti.

Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre (3) membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli Associati e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra gli associati stessi.

Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;

- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 17 - Il Bilancio

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

In conformità alla normativa vigente, all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 18 - Modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo statuto può essere modificato dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno i tre quinti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Articolo 19 Durata dell'associazione

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre quarti degli associati. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole dei tre/quarti degli associati.

Articolo 20 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al Codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.

Art. 21 - Efficacia dello statuto e norma transitoria di attuazione

Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente

all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione

Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore, il presente statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà.

Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti alle Onlus.

Cremona, 23/10/2020

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



KAIROS
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Via Livrasco, 7 - 26100 CREMONA
C. Fisc. 93055580190